



Dipartimento  
Politiche Sociali

## DECRETO CURA ITALIA E DISABILITA

### PERMESSI LAVORATIVI (Legge 104/92)

#### Articolo 24

Prevede che “il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui l’articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n 104 è incrementata di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020”.

Dopo alcuni dubbi interpretativi, la circolare INPS 45/2020, al paragrafo 6, chiarisce quanto segue:

L’estensione del numero dei giorni di permesso è pari a 12 giornate lavorative. Queste si sommano ai 3 giorni di permesso già previsti dall’articolo 33 della legge 104/1992. Il totale è per i due mesi di  $12+3+3 = 18$  giorni.

Se una persona ha un contratto di lavoro con part-time orizzontale (orario ridotto tutti i giorni), le giornate di permesso sono sempre 12 ma ovviamente corrispondono a metà orario.

INPS precisa che i giorni di permesso aggiuntivi spettano sia al lavoratore che assiste il familiare con disabilità che al lavoratore con disabilità che fruisce in proprio dei permessi.

Chi assiste due persone raddoppia il numero di giornate di permesso ( $12 \times 2 = 24$ ) a cui si aggiungono quelle a cui ha già diritto.

Anche il lavoratore che fruisca dei permessi per sé e per assistere un familiare, secondo la circolare dell’INPS, può raddoppiare anche i giorni aggiuntivi ( $12 \times 2 = 24$ )

Altra precisazione: i giorni aggiuntivi di permesso sono frazionabili a ore con le stesse regole previste per i permessi ordinari.

Per le restanti giornate di aprile potranno quindi essere utilizzati 3 giorni più i giorni aggiuntivi non utilizzati a marzo. Massimo 12 quindi, se non stati stati utilizzati giorni a marzo.

## MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI

### Articolo 26

Si specifica che “fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020”.

L’INPS non ha fornito al momento alcuna indicazione su quanto disposto in questo articolo. A fornire qualche elemento di chiarezza sono le FAQ del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Fino al 30 aprile i lavoratori dipendenti pubblici e privati con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 possono assentarsi dal servizio. Tale assenza è equiparata, dal punto di vista del trattamento economico e giuridico, ai periodi di assenza per ricovero ospedaliero o per quarantena obbligatoria. L’assenza non è computata ai fini del comporta.

Anche i lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso di una certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestanti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, possono assentarsi dal lavoro. Non è quindi necessaria la certificazione di disabilità con connotazione di gravità. Anche in questo caso l’assenza dal lavoro è equiparata, dal punto di vista giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria, e l’assenza non è computata ai fini del comporta.

## LAVORO AGILE

### Articolo 39

Prevede che fino a fine aprile, i lavoratori dipendenti con disabilità grave (Art.3 comma 3 Legge 104/1992), o che abbiano nel nucleo familiare, una persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, “salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche delle prestazioni”.

## CENTRI DIURNI

### Articolo 39

Sono sospese le attività di tutti i semi-residenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitarie per persone con disabilità.

L'Azienda Sanitaria Locale può, d'accordo con gli enti gestori dei centri diurni, ma solo quelli sanitari e socio-sanitari, attivare interventi "non differibili" in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, quanto la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento.

E' inoltre previsto che l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro (articolo 2119 del codice civile), a condizione che sia preventivamente comunicata e che sia motivata dall'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei centri diurni.

## PRESTAZIONI DOMICILIARI

### Articolo 48

In questo articolo si tenta di affrontare la situazione derivante dalla sospensione dei servizi educativi e delle attività sociosanitarie e socio assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità. In questo scenario il decreto prevede che le pubbliche amministrazioni forniscano, "tenuto conto del personale disponibile" già impiegato in tali servizi, anche se dipendente da soggetti che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari. In alternativa quelle prestazioni possono essere rese o a distanza o nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi ma senza ricreare aggregazione.

Quei servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, *"alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti."*

Nella sostanza il Governo prevede che si faccia il possibile per continuare a fornire assistenza o supporto, domiciliare e non solo, a condizione che si rispettino le indicazioni per il contenimento del contagio.

## DGR REGIONE LOMBARDIA

### DGR 2999 30 MARZO

“Pacchetto famiglia: interventi straordinari per il sostegno alla famiglie”

Viene previsto uno stanziamento di 15 milioni di euro (7 milioni già stanziati a cui viene cambiata destinazione, più l'aggiunta di 8 milioni) che verrà assegnato agli Ambiti territoriali in ragione della popolazione residente in età da 0 a 16 anni.

Le misure previste sono:

- Contributo una tantum di 500 euro per il mutuo dell'abitazione, per le famiglie con almeno un figlio da 0 a 16 anni.
- Contributo nel limite massimo di 500 euro volto a coprire l'80% dei costi sostenuti per l'acquisto di personal computer o tablet finalizzati all'e-learning per le famiglie con almeno un figlio da 6 a 16 anni.

Possono beneficiare dei contributi:

- Le famiglie dove sono vi siano lavoratori subordinati o parasubordinati che abbiano avuto una riduzione della retribuzione lorda mensile pari o superiore al 20%, ovvero lavoratori autonomi e liberi professionisti il cui fatturato sia calato di almeno il 33% a seguito delle restrizioni per l'emergenza Covid, dal 21 febbraio 2020 ai tre mesi successivi o comunque fino alla presentazione della domanda, rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019.
- E' inoltre necessario avere un ISEE non superiore a 30 mila euro.

Le risorse saranno gestite dagli Ambiti territoriali. E' necessario quindi rivolgersi ai servizi sociali territoriali del proprio Comune.

### DGR 3008 30 MARZO

“Sostegno al mantenimento dell'alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall'emergenza sanitaria Covid 19”

Vengono stanziati 4 milioni aggiuntivi (Incrementabili con 4,7 milioni già stanziati a sostegno dell'affitto per persone in difficoltà economica negli ambiti 2016-2019 e non ancora utilizzate dagli Ambiti territoriali).

Le risorse dovranno essere assegnate tramite bandi o avvisi pubblici da pubblicare entro il 20/07/2020.

Potranno essere erogati contributi, per singolo numero familiare, fino a 4 mensilità d'affitto e comunque entro la somma di 1500 euro.

Possono beneficiare del contributo:

- I nuclei familiari con ISEE fino a 26 mila euro, che abbiano un contratto di affitto in corso da almeno un anno e non abbiano una procedura di sfratto: la priorità è a chi perso il lavoro, cessato l'attività professionale o sia stato colpito da malattia grave.

Le risorse saranno gestite dagli Ambiti territoriali. E' necessario quindi rivolgersi ai servizi sociali territoriali del proprio Comune.

## ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658 29 MARZO 2020

L'ordinanza prevede il trasferimento di 400 milioni di euro ai Comuni per misure urgenti di solidarietà alimentare. E' stato inoltre annunciato il trasferimento anticipato del Fondo di Solidarietà Comunale (già previsto per maggio) per un ammontare di 4,3 miliardi al fine di immettere liquidità nel sistema degli Enti Locali.

Le risorse aggiuntive sono al momento di 400 milioni, immediatamente disponibili, e così ripartiti tra i Comuni:

- L'80% dell'ammontare totale (320 milioni) in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune (salvo decurtazione per i Comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti al fine di garantire un trasferimento minimo per tutti gli enti locali non inferiore a 600 euro e un contributo raddoppiato ai comuni della "zona rossa" individuati dal DPCM del 1 marzo 2020).
- il restante 20% (80 milioni) tenendo in considerazione il reddito pro-capite di ciascun Comune in rapporto al valore medio nazionale.

L'ordinanza prevede inoltre che i Comuni possano destinare alle presenti misure urgenti di solidarietà alimentare eventuali donazioni da raccogliere tramite conti correnti appositamente dedicati.

Con le risorse destinate dal Fondo di solidarietà alimentare e ricevute con le specifiche donazioni, i Comuni sono autorizzati ad acquistare buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali da ciascuna Amministrazione e generi alimentari o prodotti di prima necessità da consegnare direttamente ai beneficiari.

I Comuni potranno avvalersi della collaborazione degli Enti del Terzo Settore per l'acquisto e la distribuzione dei buoni spesa e dei generi alimentari o di prima necessità.

Sono gli Uffici dei servizi sociali dei Comuni ad individuare la platea di beneficiari tra i nuclei familiari più esposti alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica e tra i nuclei in condizione di bisogno, dando priorità ai nuclei che non risultino già assegnatari di risorse pubbliche.

## CIRCOLARE DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE

### Sistema dei Servizi Sociali – Emergenza Corona Virus

La circolare si occupa del sistema dei servizi sociali e la presa in carico dei soggetti più fragili prevedendo:

Sospensione dei termini per la convocazione dei beneficiari del reddito di cittadinanza e per la sottoscrizione del patto per l'inclusione sociale e del patto di lavoro.

Continuità dei servizi: a livello generale non è prevista la sospensione dei servizi che, anzi, rivestono un ruolo centrale nell'attuale contesto.

Tuttavia i servizi essenziali devono essere rimodulati, concentrando le risorse disponibili sugli ambiti cruciali nell'attuale momento e garantendo la sicurezza degli operatori. In particolare:

- Non è prevista la sospensione per consultori, SERT, centri per i senza tetto.
- Centri diurni per persone con difficoltà di carattere sociale, compresi i servizi di mensa, igiene personale, ecc, empori sociali per persone in estrema povertà, centri polivalenti per anziani e persone con disabilità, centri di ascolto per famiglie che erogano tra l'altro consulenze specialistiche, attività di mediazione familiare e spazi neutri su disposizione dell'autorità giudiziaria, centri anti violenza, possono continuare ad operare, individuando modalità organizzative idonee. Devono comunque garantire condizioni strutturali ed organizzative che consentano il rispetto della distanza sicurezza interpersonale di un metro.
- Le associazioni di volontariato che somministrano pasti o servizi alla fasce di popolazione debole possono continuare ad erogare i loro servizi. E' opportuno che tali attività vengano sottoposte a coordinamento da parte dei servizi sociali pubblici territoriali.
- Rientrano nei servizi che si possono continuare ad erogare, sempre mantenendo la distanza interpersonale di un metro dagli altri operatori e dagli utenti, o, comunque, utilizzando i presidi sanitari necessari, ove questo non sia possibile, quei servizi sociali svolti da organizzazioni del terzo settore e di volontariato anche in

convenzione con gli Enti Locali a favore di persone impossibilitate a muoversi dal proprio domicilio. Si tratta di servizi di distribuzione alimentare a domicilio per disabili e anziani senza assistenza oppure di consegna di farmaci o altri generi di prima necessità, o anche nel disbrigo di pratiche o del pagamento di bollette.



## SOSTEGNO PSICOLOGICO PER OPERATORI SANITARI E PERSONE IN DIFFICOLTA'

Da ultimo si segnalano due iniziative per il sostegno psicologico.

La prima è lo Sportello psicologico di ascolto e intervento per l'emergenza Covid 19 rivolto a tutti gli operatori sanitari impegnati in ospedale e in tutti i luoghi deputati al contenimento dell'emergenza.

Lo sportello è promosso da Università Bicocca ed è gratuito.

Per prendere appuntamento i contatti sono:

e-mail all'indirizzo: [emergenzapsicologicacovid19@unimib.it](mailto:emergenzapsicologicacovid19@unimib.it)

un messaggio all'account skype: sportellopsicologicocovid19

il centralino di pronto intervento al numero: 0264484901 o 3347466236, attivo dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.

La seconda iniziativa è un servizio di ascolto e supporto psicologico rivolto a coloro che sono costretti nella difficile condizione di isolamento e/o quarantena domiciliari a causa dell'infezione da Covid-19 e per i cittadini che la situazione di rischio e di emergenza espone a reazioni emotive e di forte disagio psicologico.

Lo sportello è organizzato da ATS della Città Metropolitana di Milano.

Lo sportello è attivo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 16 chiamando lo 0285782797.